

TI_GERICHTE 9.2013.274 vom 19. Dezember 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-12-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.274

FR: TI_GERICHTE 9.2013.274 du 19 décembre 2013

IT: TI_GERICHTE 9.2013.274 del 19 dicembre 2013

Regeste

Diniego di giustizia dell'Autorità di protezione; Regolamentazione delle relazioni personali, necessità di intervento da parte dell'Autorità di protezione a prescindere dall'esistenza di provvedimenti di carattere penale

Erwägungen

E. 1

Il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo (art. 450a cpv. 2 CC), in ogni tempo (450b cpv. 3 CC), alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).

E. 2

Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento, mentre vi è ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella "ragionevole" dipende dal tipo di procedura, dalla complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (Meier/Lukic , Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4).

E. 3

Nel caso in esame l'Autorità di protezione ha di fatto respinto le richieste presentate da RE 1 il 20 e 21 novembre 2013 di poter disporre di un rapporto intermedio del Punto d'Incontro sull'esercizio del diritto di visita e di poter avere contatti telefonici con le figlie e un incontro natalizio di lui e della sua famiglia con le bambine da tenersi il 24 dicembre 2013 presso il Punto d'Incontro. A seguito di una precisa richiesta del reclamante, in data 3 dicembre 2013 la medesima autorità si è poi rifiutata di confermare la validità formale della decisione e di indicare i termini e l'autorità di ricorso. Così facendo, l'Autorità di protezione si è sostanzialmente rimangiata una decisione presa, negandole validità formale e impedendo al padre di contestarla con reclamo davanti a questa Camera. Considerati anche i termini di tempo molto ristretti, in particolare per la definizione dell'auspicato diritto di visita natalizio, va riconosciuto che il modo di procedere dell'Autorità di protezione costituisce un palese diniego di giustizia. Detta autorità va pertanto invitata a pronunciarsi senza indugio sulle richieste formulate dal reclamante, con decisione chiara ed impugnabile, con considerazione di tutte le circostanze del caso.

E. 4

A titolo abbondanziale, è opportuno ricordare che giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minore hanno

reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Secondo l'art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali, segnatamente il diritto di visita, può essere negato se il bene del minore è messo in pericolo. Compete all'Autorità di protezione adottare i provvedimenti necessari soprattutto nel caso in cui vi sia il sospetto di abusi sessuali (CR CC I, Leuba, art. 274 CC, N. 9; Meier/Stettler, *Droit de filiation*, 4^a ed., Losanna-Ginevra 2009, Ni. 715 e segg.; sentenza TF, 25.8.2006, 5P.131/2006). In tal caso, la presenza di una terza persona è una delle modalità previste per l'esercizio del diritto di visita (Bally, *Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde*, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2). Lo scopo di quest'ultima modalità è di favorire la relazione con il beneficiario degli incontri (Bally, op. cit., pag. 5 p.to 3.4.1). Le competenze dell'Autorità di protezione vanno distinte da quelle dell'autorità penale. Quest'ultima autorità può in effetti pure limitare o negare le relazioni personali tra genitori e figli. Ciò è il caso quando sussiste il serio timore che l'imputato, gravemente indiziato di un crimine o di un delitto, influenzi persone o inquinii mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 lett. b e c CPP). In tal caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi può ovviare alla carcerazione preventiva o di sicurezza dell'imputato mediante misure sostitutive, quali segnatamente il divieto per l'interessato di avere contatti con determinate persone (art. 237 cpv. 2 lett. g CPP, in relazione con gli art. 18 e 221 cpv. CPP). Dette norme perseguono finalità esclusivamente procedurali (Commentario CPP, Meli, art. 237 CPP, N.3; CR CPP, Schmocker, art. 237 CPP, N. 2), quindi diverse rispetto a quelle del diritto di protezione dei minori. Nel caso in esame competeva pertanto all'Autorità di protezione assumere le necessarie informazioni presso l'autorità penale e mettere in atto i provvedimenti, di sua competenza, a protezione del bene delle minori. Ciò indipendentemente dalle misure adottate in sede penale. In vero, dagli atti trasmessi a questa Camera, emerge che l'Autorità di protezione, non ha preso decisioni proprie in merito alle relazioni personali tra padre e figlie, neppure quando il 26/27 giugno 2013 ha ricevuto dal Procuratore pubblico la formale segnalazione dell'esistenza di un procedimento penale a carico di RE 1 per presunti atti sessuali ai danni delle figlie. L'Autorità di protezione sembra infatti essersi adagiata sul divieto impartito da un commissario di polizia al padre – sotto comminatoria delle sanzioni dell'art. 292 CPS – di avere contatti con le figlie (cfr. verb. PO 27 marzo 2013 pag. 25 in basso e pag. 26 in alto); provvedimento, questo, per altro di dubbia validità. Non è infatti dato sapere se un simile divieto, che configura a ben guardare una misura sostitutiva della carcerazione preventiva o di sicurezza a norma dell'art. 237 cpv. 2 lett. g CPP, sia stato confermato dal competente giudice dei provvedimenti coercitivi. Solo con decisione 22 ottobre 2013 l'Autorità di protezione si è attivata per regolamentare, con un provvedimento restrittivo (diritto di visita sorvegliato) le relazioni tra padre e figlie. Va evidenziato che a differenza di quanto indica la decisione, il provvedimento messo in atto dall'Autorità di protezione non costituisce “un ripristino” delle relazioni personali tra padre e figlie – non essendo le stesse mai state limitate – ma una restrizione messa in atto ad inchiesta penale ormai ultimata con prospettazione da parte del magistrato d'accusa dell'emanazione di un decreto d'abbandono secondo gli art. 319 segg. CPP. L'Autorità di protezione va di conseguenza richiamata ad un maggiore rigore nell'adempimento tempestivo di quanto le compete a tutela del bene dei minori.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza. In simili procedure l'autorità soccombente può essere tenuta a rifondere al reclamante vittorioso adeguate ripetibili, analogamente a quanto fa il Tribunale federale in caso di ricorso per ritardata giustizia (sentenza 5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 3). In concreto si giustifica di così riconoscere al reclamante un'indennità di fr. 500.–, adeguata all'impegno profuso dal patrocinatore nella stesura del memoriale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.